

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 maggio 2015.

Proroga dell'ordinanza 17 maggio 2011, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanità (ora della salute) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza a emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino più ambiti territoriali regionali;

Visto il Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il Regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il Regolamento (CE) 1831/2003 della Commissione del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;

Vista la Raccomandazione (CE) della Commissione del 6 febbraio 2006, relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 maggio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143 del 22 giugno 2011, concernente «Mi-

sure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda», che ha introdotto, fino al 21 giugno 2012, per gli operatori del settore alimentare il divieto di immettere sul mercato o di commercializzare al dettaglio le anguille provenienti dal Lago di Garda destinate alla alimentazione umana;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 18 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2012, di proroga per mesi dodici del termine di validità della citata ordinanza 17 maggio 2011;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 giugno 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 27 giugno 2013, di ulteriore proroga per mesi dodici del termine di validità della citata ordinanza 17 maggio 2011;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 giugno 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 27 giugno 2014, di ulteriore proroga per mesi dodici del termine di validità della citata ordinanza 17 maggio 2011;

Acquisita in data 24 aprile 2015 la relazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo e il Molise, laboratorio nazionale di riferimento per le diossine e i PCB in alimenti destinati al consumo umano, condivisa con il Centro di referenza per l'epidemiologia veterinaria, la programmazione, l'informazione e l'analisi del rischio (COVEPI), contenente la valutazione dei livelli di contaminazione di diossine e PCB in campioni di prodotti ittici del lago di Garda;

Preso atto che in detta relazione si evidenzia la necessità di mantenere in vigore le misure di divieto per la gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda, previste dall'ordinanza ministeriale del 17 maggio 2011;

Sentiti gli enti territoriali competenti per il bacino del lago di Garda, Lombardia, Veneto e provincia autonoma di Trento;

Ritenuto, pertanto, necessario prorogare ulteriormente le misure previste;


Ordina:

Art. 1.

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 17 maggio 2011, prorogato con le ordinanze 18 maggio 2012, 7 giugno 2013 e 13 giugno 2014, è ulteriormente prorogato di dodici mesi.

Art. 2.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 maggio 2015

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2015

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali reg.ne prev. n. 2341

15A04599

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 aprile 2015.

Annullamento del decreto 11 giugno 2014, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l., in Bussolengo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*) e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d*), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 11 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 2 luglio 2014 con il quale al laboratorio «Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l.», ubicato in Bussolengo (VR), via Pietro Vassanelli n. 9, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che con il decreto 11 giugno 2014 sopra indicato il laboratorio «Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l.» è stato autorizzato a eseguire tutte le analisi per il quale risultava accreditato secondo il certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA in data 8 maggio 2014;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed annullare il decreto 11 giugno 2014, poiché il citato laboratorio «Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l.» può essere autorizzato solo per i metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), e non, può essere autorizzato invece, per tutti i metodi per il quale risulta accreditato da ACCREDIA con certificato dell'8 maggio 2014;

Considerata altresì la nota del 2 aprile 2015 con la quale è stato comunicato al laboratorio «Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l.» l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 240, relativo all'annullamento del citato decreto dell'11 giugno 2014;

Decreta:

Articolo unico

1. È annullato, in autotutela, il decreto dell'11 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 2 luglio 2014, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l.», ubicato in Bussolengo (VR), via Pietro Vassanelli n. 9 al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo».

2. Sono salvi gli atti eventualmente compiuti dal laboratorio «Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l.» fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 aprile 2015

Il direttore generale: GATTO

15A04313

